

# **Regolamento Centro Interdipartimentale di Ricerca in Biologia e Patologia dell'Invecchiamento**

D.R. 4 febbraio 2015, n. 4916 - Emanazione

## **Art.1-Denominazione e finalità**

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Biologia e Patologia dell'Invecchiamento (nel seguito indicato come Centro) si configura come "Centro per la ricerca interdipartimentale" costituito e regolato in base all'art. 39 dello Statuto di Ateneo ed ha le seguenti finalità:

- potenziare l'attività di ricerca nei diversi settori delle scienze gerontologiche e geriatiche, con particolare riferimento agli effetti dell'invecchiamento sul metabolismo, sulla struttura e sulla funzione di cellule, tessuti, organi e apparati, e sul comportamento degli organismi e alla modulazione dei processi di invecchiamento e alla prevenzione dei danni che ne conseguono, sviluppando la collaborazione tra le diverse aree disciplinari interessate
- addestrare alla metodologia e alle tecniche della ricerca biologica e medica applicata alle scienze gerontologiche personale laureato e non, ai fini della sua migliore qualificazione.

## **Art. 2-Dipartimenti proponenti**

I promotori del Centro sono il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove tecnologie in Medicina e Chirurgia e il Dipartimento di Scienze Veterinarie.

## **Art.3-Sede e gestione amministrativo contabile**

La sede del Centro è presso il Dipartimento Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia.

La gestione amministrativo contabile sarà svolta dal Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove tecnologie in Medicina e Chirurgia e per esso dal DIPINT.

## **Art.4-Modalità di afferenza e di recesso al Centro**

1. Possono afferire al Centro singoli Professori e Ricercatori interessati alle sue finalità mediante richiesta motivata, previo nulla osta del dipartimento di afferenza nel caso questo non aderisca al Centro, da presentare al Consiglio del Centro di cui all'articolo 6 che delibera in merito.
2. Un Dipartimento, che intenda afferire al Centro, deve presentare motivata richiesta, approvata dal Consiglio del Dipartimento con maggioranza assoluta, al Direttore del Centro comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del Centro. Sull'adesione delibera il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del Centro.

3. Qualora un Dipartimento intenda recedere dal Centro deve darne comunicazione agli organi del Centro stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del Consiglio di Dipartimento approvata a maggioranza assoluta. Sul recesso delibera il Consiglio del centro e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del Centro ed il Dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso in carico al Dipartimento stesso. Il recesso da parte di un Dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del Centro ovvero dalla adesione del Dipartimento al centro stesso.

## **Art. 5-Organismi**

Sono organi del Centro: il Consiglio e il Direttore.

## **Art. 6-Il Consiglio**

1. Il Consiglio del Centro è formato dai Professori e dai Ricercatori che afferiscono al Centro. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 8, comma 2, del Consiglio fa parte 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo messo a disposizione dai Dipartimenti aderenti al Centro, scelto fra il personale tecnico che collabora alle ricerche proprie del Centro. Del Consiglio fa parte, altresì, 1 rappresentante dei dottorandi e assegnisti di ricerca qualora svolgano un'attività presso il Centro. Il rappresentante dei dottorandi/assegnisti di ricerca è designato da e fra le categorie interessate e dura in carica due anni.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa il responsabile amministrativo dell'U.O. Servizi per l'Integrazione del DIPINT o un suo delegato, con funzioni di verbalizzante, senza diritto di voto.
3. Ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del centro. In particolare il Consiglio delibera:
  - o la utilizzazione delle risorse di cui il Centro può disporre per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
  - o proporre contratti e convenzioni da stipulare con Istituti, Enti pubblici o privati o con singoli Ricercatori, nell'ambito della collaborazione scientifica;
  - o la programmazione dell'attività scientifica e l'approvazione della relazione annuale della stessa.
4. Su invito del Direttore, possono partecipare alle riunioni del Consiglio a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale né alla deliberazione, rappresentanti di enti pubblici o privati convenzionati con il Centro e studiosi di chiara fama su settori scientifici inerenti le attività di competenza del Centro e su specifici argomenti all'ordine del giorno della riunione.

## **Art. 7-Il Direttore**

Il Direttore è eletto con le modalità previste dalla normativa di Ateneo vigente in materia. Il Direttore viene eletto dal Consiglio del Centro tra i professori con regime di impegno a tempo pieno e ricercatori a tempo indeterminato, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a

maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Tra i professori e ricercatori afferenti al Centro il Direttore designa il Vicedirettore. Nei sei mesi antecedenti la normale scadenza del mandato, il Decano dei professori ordinari indice nuove elezioni che devono concludersi entro i successivi 30 giorni. Quando, per impedimenti documentati e accolti dal Consiglio, il Direttore si dimetta dall'incarico o cessi di far parte del Centro o sia impedito per un periodo superiore a tre mesi a svolgere le sue mansioni, il Decano dei professori ordinari - dopo che il Rettore ha disposto con proprio decreto l'interruzione del mandato - avvia le procedure per l'elezione del nuovo Direttore, secondo le modalità stabilite dello Statuto di Ateneo.

I compiti del Direttore sono i seguenti:

Il Direttore rappresenta il Centro.

Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del Centro.

1. Spetta comunque al direttore:
  - convocare e presiedere le riunioni del consiglio e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
  - adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
  - assicurare l'osservanza nell'ambito del Centro delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei relativi regolamenti;
  - curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi messi a disposizione del Centro da parte dei Dipartimenti aderenti in base a criteri di funzionalità, economicità e compatibilità con i compiti istituzionali dei dipartimenti costituenti;
  - curare responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità, responsabilità e compatibilità con i compiti istituzionali dei Dipartimenti costituenti;
  - assicurare, nei limiti delle disponibilità, i mezzi necessari alla preparazione dei dottorandi di ricerca, degli assegnisti di ricerca, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio che svolgono le proprie attività presso il Centro stesso;
  - concede il nulla osta per le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Centro secondo le modalità previste dalla normativa di ateneo vigente in materia.
2. Spetta inoltre al Direttore:
  - proporre annualmente il piano delle ricerche del Centro, coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili;
  - promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro anche attraverso la proposta di stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati;
  - predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel Centro da sottoporre al Consiglio per il successivo invio ai Dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria.
3. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

## **Art. 8-Risorse**

1. Il Centro opera utilizzando le risorse messe a disposizione dai Dipartimenti afferenti sulla base di ricerche comuni effettuate con il CNR, la Regione, il Miur, nonché con altri enti ministeriali e con enti pubblici e privati interessati al suo sviluppo e alla sua attività. Inoltre l'entità delle risorse potranno dipendere dalle richieste di finanziamento avanzate sui fondi UE e sui proventi derivati da contratti e convenzioni stipulati a norma del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Alle attività del Centro collabora anche il personale tecnico eventualmente messo a disposizione dai Dipartimenti aderenti al Centro.

### **Art.9-Regolamento**

1. Il presente regolamento è approvato dal consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei propri componenti ed è soggetto ai controlli previsti dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Le modifiche al presente regolamento seguono le stesse norme e procedure di cui al comma precedente.

### **Art. 10**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.